

Allegato all'oggetto n.
Adunanza del Consiglio regionale in data

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
XIV LEGISLATURA

Disegno di legge regionale

n. 60

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015,
modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione
per il triennio 2015/2017.**

presentato dalla Giunta regionale

il 3 giugno 2015

RELAZIONE

Il presente disegno di legge, a seguito dell'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2014, provvede, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ad assestare il bilancio di previsione relativo al 2015.

Il presente disegno di legge si compone di tre capi, per complessivi 24 articoli.

Il capo I reca disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.

Gli articoli 1 e 2 aggiornano la consistenza dei residui attivi e passivi che erano stati iscritti, in via presuntiva, nel bilancio di previsione. Le rettifiche sono disposte sulla base del riaccertamento approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione 20 marzo 2015, n. 412.

L'articolo 3 aggiorna nei valori complessivi la previsione delle riscossioni e dei pagamenti relativi all'esercizio 2015.

Il capo II contiene disposizioni in materia di entrate e di spese nonché modificazioni di disposizioni legislative e rappresenta, di fatto, la legge finanziaria che accompagna l'assestamento, con la finalità di adeguare le spese del bilancio agli obiettivi di politica economico – finanziaria, ai sensi dell'articolo 24 dell'ordinamento contabile della Regione (l.r. 30/2009).

L'articolo 4 incrementa

l'accantonamento per il concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica di 37 milioni. Tale somma deriva dal rimborso alla Regione, da parte dei Comuni, dell'IMU relativa all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già anticipata per conto dei Comuni e ricompresa nell'accantonamento, a titolo di transitorio concorso delle spese al riequilibrio della finanza pubblica, disposto dalla Regione nell'anno 2014 per euro 236.691.485,39.

L'articolo 5 modifica alcune disposizioni della legge finanziaria regionale per gli anni 2015/2017 (legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13). I primi tre commi modificano l'articolo 3 (Costituzione di un fondo regionale per il sostegno all'inclusione sociale) della l.r. 13/2014, introducendo la possibilità di finanziare, tramite il fondo per il sostegno all'inclusione sociale, anche il cosiddetto Bon de Chauffage di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), incrementando di euro 2.000.000 le relative disponibilità, sempre a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. Il comma 4 detta disposizioni relative alla determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti regionali, nei casi di riduzione del numero dei posti dirigenziale, congelando, senza pertanto prevedere maggiori oneri, le risorse all'uopo destinate nell'ammontare risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il comma 5 prevede

l'eliminazione dell'esclusione dall'obbligo di cui all'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 163/2006, vale a dire dall'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di avvalersi, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di qualunque importo, di forme aggregative, per le acquisizioni di importo inferiore a euro 40.000, al fine di riallineare la disciplina regionale a quella statale che ad oggi (articolo 23ter del decreto-legge 90/2014) prevede la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e forniture di valore inferiore ad euro 40.000 per i soli Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: ciò anche in considerazione della procedura informatizzata attivata da ANAC che preclude, in caso di mancata osservanza dei predetti obblighi, l'acquisizione del CIG di gara. Il comma 6 corregge un errato riferimento nei commi 12 e 13 dell'articolo 24 della l.r. 13/2014. Il comma 7 modifica l'articolo 26 (Finanziamento dei contributi per il riordino fondiario) della l.r. 13/2014, al fine di estendere la possibilità di finanziamento delle domande di contributo per i riordini fondiari anche alle iniziative di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale finanziaria per gli anni 2008/2010, 12 dicembre 2007, n. 32 (quali le spese tecniche).

L'articolo 6 reca modificazioni alla l.r. 43/2009, introducendo, anche per l'erogazione del cosiddetto Bon de Chauffage, il meccanismo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per la determinazione della soglia di accesso al contributo in luogo del previgente criterio del reddito.

L'articolo 7 prevede una disciplina, analoga a quella statale, per le assunzioni obbligatorie nei ruoli regionali dei familiari superstiti del personale deceduto

nell'espletamento del servizio appartenenti al Corpo forestale della Valle d'Aosta, al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e alla Polizia locale, modificando altresì la legge regionale recante la disciplina del Corpo valdostano dei vigili del fuoco (l.r. 37/2009) in ragione delle predette assunzioni obbligatorie.

L'articolo 8 dispone in materia di finanza locale sospendendo, anche per l'anno 2015, l'applicazione dell'articolo 6ter, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), concernente la destinazione dell'avanzo di amministrazione della finanza locale, in considerazione degli obblighi derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno, fatto salvo il finanziamento di alcuni interventi concernenti i servizi generali, la previdenza complementare e integrativa, nonché le opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate e la realizzazione delle attività di assistenza e sostegno a favore di famiglie nell'ambito socio-assistenziale. I commi 2 e 3 prevedono, a valere sulla finanza locale, un contributo a INVA S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza regionale, per euro 450.000 euro, di cui euro massimi 148.000 a ristoro delle spese di funzionamento sostenute per l'anno 2014.

L'articolo 9 modifica, al comma 1, l'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43), inserendo, tra i potenziali beneficiari delle provvidenze economiche, i soggetti iscritti nelle liste di attesa di trapianto di cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo, sottoposti, in attesa del trapianto, a terapie preparatorie continuative, con

cadenza almeno settimanale. Il comma 2 introduce, per la concessione delle provvidenze di cui alla predetta legge regionale, il meccanismo dell'indicatore dell'ISEE per la determinazione della soglia di accesso al contributo. Il comma 3 dispone l'abrogazione della legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali), e della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 32, che ne aveva modificato alcune disposizioni.

L'articolo 10 prevede, in generale, la sostituzione del riferimento all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE) con quello relativo all'ISEE, di cui alla normativa statale vigente, ovunque esso ricorra, nelle leggi, nei regolamenti regionali e nei relativi atti amministrativi, anche alla luce della deliberazione della Giunta regionale in data 30 aprile 2015, n. 627, concernente l'approvazione delle procedure applicative del nuovo ISEE, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L'articolo 11 prevede un incremento del finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente di euro 6.500.000. L'articolo 22, comma 4, della l.r. 13/2014 ha previsto una valutazione della situazione finanziaria dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) da effettuarsi entro il 30 giugno da parte della Giunta regionale. Nella relazione elaborata dall'Azienda USL, emerge la necessità di aumentare lo stanziamento iscritto a bilancio regionale per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), al fine di garantire l'erogazione dei LEA e la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale. La destinazione del fondo di riserva e dell'eventuale risultato

economico positivo di esercizio per l'anno 2014, di cui al comma 4, è dettata dalla contingente situazione economica, dalla riduzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate al Servizio sanitario regionale e dalla necessità di garantire i livelli quali-quantitativi delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini, che impongono la ricerca di ogni possibile e legittima soluzione mirata a garantire l'equilibrio economico-finanziario per il bilancio di previsione 2015. La rideterminazione del finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente per l'anno 2015 rende anche necessaria (comma 5) la proroga dei termini ai fini dell'adozione del bilancio di previsione dell'Azienda USL per l'anno 2015.

L'articolo 12 modifica l'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento), prevedendo, in alternativa alla concessione di contributi alle famiglie, l'acquisto diretto dell'Amministrazione regionale di dispositivi personali di fruizione da cedere in comodato d'uso agli studenti affetti da dislessia per facilitarne il percorso didattico. Tale scelta consente di migliorare e uniformare il processo di formazione e assistenza agli studenti nell'utilizzo delle tecnologie assistite per la letto-scrittura, atteso che, attualmente, si registrano disfunzioni nel funzionamento di dispositivi acquistati dalle famiglie che scelgono supporti diversi e non adeguati alle esigenze didattiche. L'acquisto diretto da parte dell'Amministrazione regionale e la conseguente cessione in comodato d'uso risulta, in ogni caso, conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 settembre 2013, n. 781, che prevede il passaggio dalla versione cartacea dei libri a quella digitale.

L'articolo 13 ridetermina in aumento l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 13/2014.

L'articolo 14 riassegna sulla competenza 2015 le quote di cofinanziamento regionale non utilizzate negli esercizi precedenti e necessarie a finanziare gli interventi previsti dal Programma operativo competitività regionale 2007/2013, dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), dal programma obiettivo n. 2 Occupazione 2007/2013 e dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE).

L'articolo 15 autorizza, per l'anno 2015, un contributo straordinario alla società Vallée d'Aoste Structure allo scopo di finanziare investimenti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare conferito.

L'articolo 16 determina la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti concessi alle imprese a valere sui fondi di rotazione regionali, uniformando le disposizioni di tutte le leggi regionali che prevedono tale modalità di aiuto.

L'articolo 17 introduce l'autorizzazione alla concessione di un contributo del 30 per cento degli oneri sostenuti dai fornitori commerciali della Regione che dovessero necessitare di richiedere l'anticipo di crediti vantati nei confronti della Regione. La concessione si applica ai crediti certi, liquidi ed esigibili, ovvero quelli certificati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per

il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di importo non inferiore a 10.000 euro.

L'articolo 18 modifica la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), stabilendo l'esclusione dall'obbligo di convenzionamento di cui all'articolo 19 della citata l.r. 6/2014 per il Comune di Aosta, considerata la complessità del capoluogo regionale che, almeno in prima applicazione, rende opportuno il mantenimento di autonomia gestionale nell'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto, per i restanti Comuni valdostani, degli obblighi associativi ivi contemplati.

L'articolo 19 modifica le autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali specifiche e dalla legge finanziaria per gli anni 2015/2017 (l.r. 13/2014).

Il capo III contiene le necessarie variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017.

Gli articoli 20, 22 e 23 dispongono le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa e il quadro della copertura del maggior onere. La variazione in aumento della parte entrata è di 98,25 milioni per il 2014 ed è determinata dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione nella misura di 148,25 milioni, dall'iscrizione di maggiori entrate per 37 milioni nel titolo III e dalle riduzioni di 87 milioni per minori entrate nel titolo I. Per quanto riguarda la parte spesa, una parte dell'avanzo di amministrazione sopra citato ha una destinazione vincolata per la

riproposizione dei fondi derivanti da spese vincolate o legate ad entrate a destinazione vincolata (31,86 milioni). Di questi ultimi, 25,83 milioni sono già stati riproposti con atto amministrativo alla competenza 2015 ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della l.r. 30/2009 e ai sensi delle destinazioni vincolate da specifiche leggi regionali, mentre i residui 6 milioni sono riproposti con la presente legge. Rimangono, pertanto, da assegnare 72,42 milioni nel 2015, la cui ripartizione per unità previsionali di base è analiticamente indicata nell'allegato D.

Si riassumono, di seguito, i principali interventi finanziati nel 2015, escluse le riproposizioni dei fondi a destinazione vincolata, per Funzioni Obiettivo:

a) per quanto riguarda la F.O. **“Sanità”** euro 6,5 milioni sono destinati ai trasferimenti all'Azienda USL per il finanziamento dei LEA;

b) nell'ambito della F.O. **“Sviluppo economico regionale”** euro 2,5 milioni sono assegnati agli investimenti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare gestito da Vallée d'Aoste Structure e euro 340.000 sono assegnati nell'ambito del settore della politica del lavoro e della formazione professionale. Nell'ambito dei programmi d'investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale sono riassegnate le quote di cofinanziamento regionale non utilizzate negli esercizi precedenti e necessarie a finanziare gli interventi stessi per un importo di euro 1 milione;

c) nell'ambito della F.O. **“Oneri non ripartibili”**, al fine di regolarizzare nel bilancio regionale delle poste compensative con lo Stato è previsto uno stanziamento di euro 2,25 milioni;

d) per quanto concerne gli interventi di **“Finanza locale”** euro 450.000 sono destinati al finanziamento della Centrale

unica di committenza e euro 770.000 ad interventi in ambito sociale;

e) nell'ambito della F.O. **“Servizi generali”** sono destinati euro 1,13 milioni;

f) per quanto riguarda la F.O. **“Fondi di riserva e globali”**, il fondo riserva per la riassegnazione dei residui perenti è incrementato di euro 12,27 milioni;

g) nell'ambito della F.O. **“Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica”** l'accantonamento è incrementato di euro 37 milioni.

L'articolo 21 dispone l'iscrizione nella competenza 2015 dei fondi derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, per euro 31,8 milioni.

L'articolo 24 reca, infine, la dichiarazione d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 2015

- Art. 1 - Aggiornamento dei residui attivi
- Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi
- Art. 3 - Aggiornamento delle previsioni di cassa

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE.
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Art. 4 - Incremento dello stanziamento del concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica
- Art. 5 - Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13
- Art. 6 - Modificazioni alla l.r. 43/2009
- Art. 7 - Assunzioni obbligatorie. Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22, e 10 novembre 2009, n. 37
- Art. 8 - Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale
- Art. 9 - Provvidenze economiche in ambito socio-assistenziale. Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10
- Art. 10 - Indicatore della situazione economica equivalente
- Art. 11 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 13/2014
- Art. 12 - Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 2009, n. 8
- Art. 13 - Interventi in materia di politiche del lavoro
- Art. 14 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale
- Art. 15 - Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare
- Art. 16 - Tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi alle imprese a valere sui fondi di rotazione regionali. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33, 24 dicembre 1996, n. 43, e 4 dicembre 2006,

n. 29

Art. 17 - Smobilizzo dei crediti certificati nei confronti dell'Amministrazione regionale

Art. 18 - Modificazione alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6

Art. 19 - Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015/2017. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 21 - Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata

Art. 22 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 23 - Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere

Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 2015

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2015/2017), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2015 in euro 756.196.050,02.

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 14/2014, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2015 in euro 728.044.014,63.

Art. 3

(Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 41.960.422,21 per l'anno 2015.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE.
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4

*(Incremento dello stanziamento del concorso della Regione
agli obiettivi complessivi di politica economica e di
contenimento della spesa pubblica)*

1. L'accantonamento di euro 210.300.000 iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2015 nell'UPB 1.17.01.10 per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica è incrementato di euro 37.006.297,90.

Art. 5

(Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), le parole: “per il sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti” sono sostituite dalle seguenti: “destinato ad interventi finalizzati al sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti, ivi compresi gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico).”.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la l.r. 43/2009 riprende efficacia, con le modificazioni introdotte dall'articolo 6 della presente legge.
3. Per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 13/2014 è incrementata di euro 2.000.000 per il 2015 e trova copertura con le modalità ivi indicate.
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 13/2014, è aggiunto il seguente:

“5bis. Nel caso in cui ai processi di riorganizzazione consegua la riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente all'intervenuta riduzione.”.
5. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, le parole: “sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, nonché gli appalti” sono sostituite dalle seguenti “sono esclusi gli appalti”.
6. Ai commi 12 e 13 dell'articolo 24 della l.r. 13/2014, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 11”.
7. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 13/2014, le parole:

“, comma 2,” sono soppresse.

Art. 6

(Modificazioni alla l.r. 43/2009)

1. L'articolo 2 della l.r. 43/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi ai nuclei familiari residenti nel territorio regionale.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 43/2009, le parole: “sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e dei limiti reddituali definiti con la medesima deliberazione” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nel limite massimo di importo di euro 24.000.”.

Art. 7

*(Assunzioni obbligatorie. Modificazioni alle leggi regionali
23 luglio 2010, n. 22, e 10 novembre 2009, n. 37)*

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è sostituito dal seguente: “L'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli e alle sorelle qualora unici superstiti, del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere, del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale della Polizia locale, deceduti nell'espletamento del servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio in conseguenza dell'espletamento del servizio medesimo. In tali casi, l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa avviene previa domanda degli interessati, fermo restando

il possesso dei previsti requisiti, con diritto di prelazione presso i Corpi ove prestava servizio il dipendente deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio o, in via subordinata, presso altre strutture organizzative dello stesso ente o presso altri enti di cui all'articolo 1, comma 1.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è aggiunto il seguente:

“5bis. Nei casi di cui all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'articolo 46, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 37/2009, è aggiunto il seguente:

“3bis. Nei casi di cui all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, della l.r. 22/2010, il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'articolo 46, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.”.

Art. 8

(Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, per l'anno 2015, al fine di favorire il perseguimento degli obblighi derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno in termini di obiettivo eurocompatibile, resta sospesa l'applicazione dell'articolo 6ter, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi

regionali in materia di finanza locale).

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente: “Alla compartecipazione alle spese di funzionamento di INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, da parte dei Comuni si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge. I rapporti tra INVA S.p.A. e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con INVA S.p.A. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).”.
3. Gli oneri a carico della finanza locale correlati a quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 13/2014, come modificato dal comma 2, sono determinati, per l'anno 2015, in euro 450.000, di cui massimi euro 148.000 a ristoro delle spese di funzionamento della centrale unica di committenza per l'anno 2014; per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.04.02.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz).
4. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 15, comma 3, lettera c), della l.r. 13/2014 agli interventi in materia di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione è incrementato, per l'anno 2015, di euro 1.220.000 in applicazione dell'articolo 6ter della l.r. 48/1995 come risulta dall'allegato A alla presente legge (UPB 1.04.02.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz; UPB 1.08.02.10 (Disabilità – Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).UPB 1.08.03.10 Anziani - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.08.03.20 Anziani - Interventi di investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.08.05.10 Famiglie - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

(Provvidenze economiche in ambito socio-assistenziale.

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43), è inserito il seguente:

“1bis. Le provvidenze di cui alla presente legge sono inoltre concesse ai soggetti iscritti nelle liste di attesa dei registri regionali dei trapianti di cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo che si sottopongono, con cadenza almeno settimanale, a terapie continuative finalizzate al trapianto.”.

2. L'articolo 4 della l.r. 10/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 4
(Requisiti)

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nel limite massimo di importo di euro 24.000.”.
3. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali);
 - b) 12 ottobre 2009, n. 32 (Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20).
 4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.08.02.10 Disabilità – Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione). Al finanziamento del predetto onere si provvede mediante la riduzione per pari importo delle risorse iscritte nella medesima UPB a valere sulla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82 (Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze

economiche previste per gli assistiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale).

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

(Indicatore della situazione economica equivalente)

1. Il riferimento all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE), ovunque esso ricorra nelle leggi, nei regolamenti regionali e nei relativi atti amministrativi attuativi, è sostituito con quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa statale vigente.

Art. 11

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 13/2014)

1. L'autorizzazione di spesa, già determinata per l'anno 2015 in complessivi euro 243.810.000 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 13/2014, è incrementata per lo stesso anno di euro 6.500.000.
2. All'articolo 22, comma 1, della l.r. 13/2014, le parole: "euro 243.810.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250.310.000".
3. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente:
 - “2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 249.190.500 per l'anno 2015, in euro 242.190.500 per l'anno 2016 e in euro 241.460.000 per l'anno 2017, di cui euro 5.500.000 per l'anno 2015, euro 4.000.000 annui per il 2016 e 2017 per il saldo di mobilità sanitaria (UPB 1.9.1.10 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back).
4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2015, il fondo di riserva di cui di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina

dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19), è destinato, dal direttore generale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, al finanziamento della spesa sanitaria corrente. Limitatamente all'esercizio finanziario 2015, l'eventuale risultato economico positivo di esercizio riferito all'anno 2014 costituisce, fino ad un massimo di euro 1.500.000, fonte di finanziamento di parte corrente dell'Azienda USL.

5. I termini di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono differiti, limitatamente all'anno 2015, rispettivamente a sessanta ed a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La gestione provvisoria dell'Azienda USL opera fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 12

(Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 2009, n. 8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento), è inserito il seguente:

“2bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione può provvedere all'acquisto di dispositivi personali di fruizione, da cedere in comodato d'uso alle famiglie e da utilizzare come strumenti compensativi per gli studenti con DSA.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 8/2009 è sostituito dal seguente:

“3. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 2bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.”.

Art. 13

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo della azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 13/2014, è incrementata per il 2015 di 240.000 euro (UPB 1.11.8.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro) e UPB 1.1.8.20 (Fondo per le politiche del lavoro e formazione professionale).

Art. 14

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma operativo competitività regionale 2007/2013, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), pari a euro 8.734.114, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 227.011,12 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 parz.).
2. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, della l.r. 13/2014 pari a euro 9.652.643, la spesa già autorizzata, per l'anno 2015 in euro 2.400.658 è rideterminata in euro 2.502.658 (UPB 01.11.9.27 Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 - FESR).
3. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma obiettivo n. 2 Occupazione previsti dal regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 17, comma 9, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), pari a euro 2.674.610 per il triennio 2013/15, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 20.749,31 (UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007-2013 parz.).

4. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 24, comma 13, della l.r. 13/2014 pari a euro 7.835.730, la spesa già autorizzata, per l'anno 2015 in euro 1.033.114 è rideterminata in euro 1.716.230,24 (UPB 01.11.9.14 Programma investimenti a favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 - FSE).

Art. 15

(Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Per l'anno 2015, la Regione eroga a favore della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. un contributo straordinario pari a euro 2.500.000 a titolo di concorso nelle spese per la valorizzazione del patrimonio immobiliare conferito (UPB 1.11.3.20 (Contributi per gli investimenti nel settore dell'industria).

Art. 16

(Tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi alle imprese a valere sui fondi di rotazione regionali.

Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33, 24 dicembre 1996, n. 43, e 4 dicembre 2006, n. 29)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, il tasso di interessi non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, il tasso di interesse non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua.”.
3. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), dopo le parole: “mutui a tasso agevolato,” sono inserite le seguenti: “non inferiore al 2 per cento su base annua,”.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano ai mutui non ancora concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

*(Smobilizzo dei crediti certificati nei confronti
dell'Amministrazione regionale)*

1. La Regione promuove la sottoscrizione di una convenzione con le società di factoring per l'anticipo ai fornitori della liquidità riferita a crediti commerciali, di importo non inferiore a euro 10.000, certificati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per l'anno 2015, è autorizzata la concessione di un contributo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dai fornitori per le operazioni di anticipo di cui al comma 1.
3. L'onere per l'applicazione del presente articolo è determinato in massimi 50.000 euro, per l'anno 2015 (UPB 1.11.1.10 Interventi a sostegno dello sviluppo

economico).

Art. 18

(Modificazione alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6)

1. Al comma 3ter dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), le parole: “, limitatamente al servizio di segreteria comunale”, sono sostituite dalle seguenti: “per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1”.

Art. 19

(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 13/2014, sono modificate per l'anno 2015 nella misura indicata nell'allegato B.

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015/2017. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
 - 1) UPB 0.00.00.00 (Avanzo di amministrazione)
anno 2015 euro 148.249.861,80;
 - 2) UPB 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari)
anno 2015 euro 37.006.297,90.
2. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
 - 1) UPB 1.1.2.10 (Imposte erariali sul reddito e sul patrimonio)
anno 2015 euro 17.000.000,00;

- 2) UPB 1.01.02.30 (Imposte erariali sulla produzione, sui consumi e sulle dogane, monopoli e lotto)
anno 2015 euro 70.000.000,00.

Art. 21

(Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 31.868.313,08 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato C.
2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2015 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a complessivi euro 25.829.500,20 quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato C.
3. I fondi di cui al comma 1, da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2015, ammontano ad euro 6.038.812,88, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato C.

Art. 22

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2015, ad esclusione di quelle già effettuate con atto amministrativo, di cui alla colonna B dell'allegato C:
 - a) in aumento di euro 72.426.659,50, comprensive dei fondi di cui all'articolo 21, comma 3, come indicato analiticamente nell'allegato D.

Art. 23

(Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della

copertura del maggior onere)

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 98.256.159,70 per l'anno 2015 derivante dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

In aumento (Art. 20 c. 1)	Anno 2015	euro	185.256.159,70
In diminuzione (Art. 20 c. 2)	Anno 2015	euro	87.000.000,00
Totale variazioni Entrata	Anno 2015	euro	98.256.159,70

VARIAZIONI PARTE SPESA

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (Art. 21 c. 2)	Anno 2015	euro	25.829.500,20
In aumento (Art. 22 c. 1 lett. a)	Anno 2015	euro	72.426.659,50
Totale variazioni Spesa	Anno 2015	euro	98.256.159,70

Art. 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.